



Notaio Raffaele Greco

Repertorio n. 12478

Raccolta n. 9442

**Esente dall'imposta di registro e di bollo ex art.82, commi
3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017
Atto di rettifica a Verbale di assemblea**

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque dicembre duemilaventidue, alle ore quindici e minuti quindici in Pinzolo (TN) e nel mio studio, avanti a me avv. Raffaele Greco, notaio residente in Pinzolo (TN) con studio ivi in Via Miliani n. 11/c, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, si è costituito il signor:

- **LAZZARETTO Giulio**, nato a Milano (MI) il 12 giugno 1959, residente in Mezzolombardo (TN) alla Via **Rotaliana** n. 23/3, codice fiscale LZZ GLI 59H12 F205I, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**CROCE BIANCA ROTALIANA ODV**", con sede in Mezzolombardo (TN) alla Via Trento n. 54, codice fiscale 96056190224, costituita in data 2 maggio 2000 con atto ricevuto dal Notaio Ettore Calogero di Mezzolombardo, Repertorio n. 44.180 Raccolta n. 5.437, registrato a Trento il 10 maggio 2000 al n. 1.770 serie I e modificata in data 29 aprile 2005 con verbale a rogito del Notaio Alfredo Dondi di Trento, Repertorio n. 711 Raccolta n. 214, registrato a Trento il 9 maggio 2005 al n. 2009 serie I, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri lui derivanti dalla legge, dall'art. 9 dello Statuto Sociale nonché dalla delibera dell'assemblea dei soci del 12 aprile 2021.

Il costituito della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, premesso che:

- con Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione "**CROCE BIANCA ROTALIANA ONLUS**", ricevuto dal notaio Alfredo Dondi di Trento in data 12 aprile 2021, Repertorio n. 24.429, Raccolta n. 18.178, registrato a Trento il 15 aprile 2021 al n. 9.170 della Serie 1T, l'assemblea dei soci ha modificato lo statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo al nuovo Codice del Terzo Settore, conferendo - altresì - al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampia facoltà di dare esecuzione a detta delibera e "di procedere alle modifiche eventualmente richieste dagli organi competenti";

- con comunicazione protocollo n. U523/2021/23.5-2018-125-EA, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto di apportare delle modifiche agli articoli 2, 4 e 5 dello statuto della predetta Associazione, al fine di poter procedere con l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- intende così rettificare/modificare gli articoli 2, 4 e 5 dello statuto sociale già allegato sotto la lettera "**A**" al suddetto Verbale:

"Articolo 2 - Scopo, finalità e attività - L'associazione

**Registrato a Trento
il 15 dicembre 2022
al n. 32.096
serie 1T**

	non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni In particolare, l'Associazione concorre al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario provinciale attraverso le attività di interesse generali rientranti nella lettera b) del presente articolo quali ad esempio: il trasporto sanitario, sociale e socio-sanitario, anche in emergenza, di pazienti e persone con disabilità, sangue e suoi derivati, organi, medicinali e interviene in ogni occasione di necessità sanitaria pubblica e privata; il servizio di prevenzione ed assistenza infortunistica in occasione di gare sportive e altre manifestazioni anche attraverso la messa a disposizione di strutture, mezzi e personale a favore delle istituzioni pubbliche e private preposte a tali servizi; le iniziative e attività di carattere umanitario in rapporto ai bisogni di pubblica assistenza; opera nell'ambito della provincia di Trento e, occasionalmente, su richiesta di questa, in qualsiasi altro territorio. Opera inoltre attività di formazione e aggiornamento per i propri operatori e per la cittadinanza in tutti gli ambiti della propria attività e per la crescita umana e sociale dei cittadini nei servizi a favore della comunità. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. L'esercizio di tali attività è deliberato dal Consiglio Direttivo. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
--	---	--

nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà istituire sezioni periferiche che perseguano identiche finalità.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito della funzione svolta;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato - La qualifica di associato si perde per decesso, per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, ha comportamenti palesemente in contrasto con gli scopi associativi oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto, espresso dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa."

Lo Statuto nella sua redazione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena conoscenza.

Le spese del presente atto cedono a carico della associazione.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio per quattro pagine di un foglio, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive con me notaio nei modi di legge, alle ore quindici e minuti trenta.

Firmato: Lazzaretto Giulio, Raffaele Greco (sigillo)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"CROCE BIANCA ROTALIANA ODV"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata - È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "CROCE BIANCA ROTALIANA ODV", da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Mezzolombardo (TN) via Trento n. 54 e con durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

In particolare, l'Associazione concorre al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario provinciale attraverso le attività di interesse generali rientranti nella lettera b) del presente articolo quali ad esempio: il trasporto sanitario, sociale e socio-sanitario, anche in emergenza, di pazienti e persone con **disabilità**, sangue e suoi derivati, organi, medicinali e interviene in ogni occasione di necessità sanitaria pubblica e privata; il servizio di prevenzione ed assistenza infortunistica in occasione di gare sportive e altre manifestazioni anche attraverso la messa a disposizione di strutture, mezzi e personale a favore delle istituzioni pubbliche e private preposte a tali servizi; le iniziative e attività di carattere umanitario in rapporto ai bisogni di pubblica assistenza; opera nell'ambito della provincia di Trento e, occasionalmente, su richiesta di questa, in qualsiasi altro territorio.

Opera inoltre attività di formazione e aggiornamento per i propri operatori e per la cittadinanza in tutti gli ambiti della propria attività e per la crescita umana e sociale dei cittadini nei servizi a favore della comunità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. L'esercizio di tali attività è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà istituire sezioni periferiche che perseguano identiche finalità.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, a partire dai 18 anni e fino ai 67 anni di età (limite massimo per i soli soci sanitari), che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

I soci si dividono in due categorie: soci volontari attivi in ambito sanitario e soci volontari attivi in ambito non sanitario. Entrambe le categorie di soci hanno gli stessi diritti ed obblighi, godono senza distinzioni del diritto di voto assembleare e possono essere eletti alle cariche sociali.

Prima dell'ammissione definitiva l'aspirante socio volontario attivo in ambito sanitario deve frequentare e superare con esito positivo l'apposito corso preparatorio organizzato dall'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di voler aderire in qualità di volontario attivo in ambito sanitario o di volontario attivo in ambito non sanitario.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato entro 30 giorni le motivazioni di non ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di non ammissione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata oppure in occasione della prima Assemblea utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito della funzione svolta;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato - La qualifica di associato si perde per decesso, per recesso o esclusione.

L'associato, che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, ha comportamenti palesemente in contrasto con gli scopi associativi oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto, espresso dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, **rivalutabili** e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 - Assemblea - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima, della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o all'indirizzo e-mail previamente comunicato dal socio. In caso di nuove elezioni la convocazione deve indicare i nominativi dei membri uscenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del mese di giugno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o venga richiesta da almeno un quinto dei soci attivi. L'assemblea generale è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci attivi. Qualora non sia raggiunto il

predetto quorum, l'assemblea potrà regolarmente costituirsi in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono assunte a maggioranza degli intervenuti, considerando il voto di astensione come voto contrario.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza o impossibilità di questi dal Vicepresidente.

L'assemblea, in caso di elezione, nomina due scrutatori. Delle sedute si redige verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, il regolamento ed il bilancio sociale, se previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono assunte a maggioranza degli intervenuti, considerando il voto di astensione come voto contrario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e

degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per Statuto o per regolamento di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio sociale; e, entro il mese di maggio, il bilancio preventivo, per le relative approvazioni assembleari;
- d) predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione assembleare;
- e) deliberare l'ammissione e il recesso degli associati e procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso di necessità;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- j) deliberare sugli acquisti di beni patrimoniali ed in genere su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente la gestione corrente o ordinaria, fissando il limite in Euro 10.000 (diecimila);
- k) dichiarare la decadenza dei consiglieri che nel corso di un esercizio sociale risultassero assenti ingiustificati ad almeno tre sedute del Consiglio Direttivo provvedendo altresì alla relativa surroga nelle persone dei primi non eletti delle rispettive categorie, purché questi ultimi risultino iscritti nelle liste degli aspiranti alle cariche;
- l) curare la tenuta della contabilità sociale;
- m) promuovere eventuali modifiche allo statuto;
- n) gestire il personale dipendente e i collaboratori autonomi.

Deliberare in genere sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea generale, sulle adunanze ed in particolare sulle nomine o il conferimento di altri incarichi ritenuti opportuni o necessari o richiesti dalla legge, fissando i relativi compiti poteri e compensi.

Il Consiglio Direttivo è formato da numero 7 (sette) compo-

nenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri del Consiglio uscenti sono rieleggibili.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sono svolte annualmente seguendo la seguente **ciclicità**: 3 (tre) componenti il primo anno; 2 (due) componenti il secondo anno, 2 (due) componenti il terzo anno.

In caso di elezione completa del consiglio, la durata dei componenti è stabilita sulla base del numero di preferenze ricevute al momento dell'elezione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle decisioni assunte viene redatto verbale approvato entro la riunione successiva dal Consiglio stesso e trascritto nell'apposito libro a cura del Presidente.

Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo devono essere comunicate mediante lettera raccomandata al Presidente ed all'organo di controllo ed hanno effetto dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio o, in caso di dimissioni o decadenza di oltre metà dei consiglieri, dalla data di insediamento nel nuovo Consiglio eletto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Presidente - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente, fanno capo i seguenti compiti:

- a) curare l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- b) sorvegliare l'andamento dell'Associazione e vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni;
- c) disporre la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di pertinenza dell'Associazione;
- d) vigilare sull'andamento economico e finanziario dell'Asso-

ciazione e informare periodicamente il Consiglio direttivo, al quale propone le deliberazioni utili ed opportune;

e) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale;

f) nei casi di particolare urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo a quest'ultimo la proposta di ratifica alla prima riunione dello stesso;

g) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto già deliberato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo per un importo massimo di Euro 1.000;

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Organo di controllo - L'Organo di controllo, anche in forma **monocratica**, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di riscontrate gravi irregolarità, l'Organo di controllo informa tempestivamente, il Consiglio Direttivo, formulando in tale sede le osservazioni o proposte ritenute utili o opportune.

I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Delle attività dell'Organo di controllo è data puntuale registrazione nello specifico registro tenuto a cura dell'Organo stesso.

Articolo 11 - Revisione legale dei conti - Se l'Organo non esercita il controllo contabile e, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 2.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione degli utili - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Risorse economiche - L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori nel singolo anno di esercizio sociale agli importi stabiliti dalle vigenti normative, l'Associazione pubblica e tiene aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di controllo e ai dirigenti retribuiti.

Articolo 15 - Bilancio di esercizio - L'Associazione deve re-

digere il bilancio di esercizio annuale che inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 16 - Libri - L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali compresi quelli redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi in ogni momento, previa richiesta scritta diretta al Presidente dell'Associazione, affinché egli possa in tempo utile dare mandato agli uffici di predisporre quanto richiesto.

Articolo 17 - Volontari - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario, salvo deroga di legge, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi.

Articolo 18 - Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

I rapporti di collaborazione tra l'associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dal contratto stipulato con ciascuno di essi.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I lavoratori dipendenti possono partecipare ed intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 20 - Rinvio - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile."

Firmato: Lazzaretto Giulio, Raffaele Greco (sigillo)

Io sottoscritto avv. Raffaele GRECO, Notaio in Pinzolo, iscritto nel Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

RAFFAELE GRECO - Notaio